PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/2234(INI)

5.2.2009

PROGETTO DI RELAZIONE

sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea
(2008/2234(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Urszula Gacek

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea (2008/2234(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare il capo V, intitolato "Cittadinanza",

– vista la relazione della Commissione intitolata "Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1º maggio 2004 – 30 giugno 2007)" (COM(2008)0085),

– vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[1] (la direttiva sulla libera circolazione),

– visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2008 "Diritti dei cittadini: promozione dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea"[2],

– visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il mercato interno, della commissione giuridica, della commissione affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2009),

A. considerando che il mercato comune e l'integrazione economica sono prossimi a un effettivo completamento, nonostante la base giuridica per la cittadinanza dell'UE sia ancora in fase di sviluppo,

B. considerando che l'articolo 17 del trattato CE, introdotto dal trattato di Maastricht, afferma che "è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro" e che tale principio è stato ulteriormente sviluppato dal trattato di Amsterdam, il quale sancisce che "la cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima",

C. considerando che la cittadinanza dell'UE va pertanto ad aggiungersi alla cittadinanza degli Stati membri e, di conseguenza, la sua concessione è disciplinata da ciascuno Stato membro sulla base delle proprie leggi, che differiscono da uno Stato membro all'altro,

D. considerando che tutti i cittadini dell'UE hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative ed europee nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato membro,

E. considerando che la possibilità di rivolgersi alla commissione per le petizioni del

[1] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
[2] CdR 78/2008.

Parlamento e al Mediatore europeo rappresenta un importanze mezzo di ricorso extragiudiziario di cui dispongono i cittadini dell'UE,

F. considerando che l'allargamento dell'Unione europea ha determinato un notevole incremento nel numero di cittadini dell'UE che risiedono al di fuori del proprio Stato membro di origine,

1. plaude al fatto che il trattato di Lisbona garantisce a un milione di cittadini dell'UE di diversi Stati membri la possibilità di invitare collettivamente la Commissione a presentare proposte legislative, e ritiene che un simile diritto giuridico accrescerà significativamente tra gli europei la consapevolezza della cittadinanza dell'UE; invita la Commissione a elaborare procedure trasparenti e facilmente comprensibili per l'attuazione dell'iniziativa sulla cittadinanza, al fine di assicurare ai cittadini dell'UE un'effettiva facoltà di iniziativa legislativa immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona; pur auspicando che non sia necessario, sottolinea che la Commissione dovrebbe integrare tale diritto di iniziativa nelle proprie politiche a prescindere dallo status definitivo del trattato;

2. esprime preoccupazione per la scarsa attuazione delle direttive in vigore, da cui derivano numerosi problemi relativi alla libertà di circolazione e ad altri diritti dei cittadini dell'UE, e invita tutte le parti a recepire e ad attuare correttamente e pienamente l'*acquis* comunitario;

3. invita la Commissione a rivedere il suo programma "Europa per i cittadini" al fine di migliorare la comunicazione con i comuni cittadini dell'UE e di assicurarne un'ampia divulgazione; osserva che, nonostante il sostegno strutturale ai serbatoi di pensiero e agli istituti di ricerca situati a Bruxelles sia importante, tali organismi fanno ben poco per informare persone diverse da quelle già informate; invita la Commissione a riorientare i propri finanziamenti verso organizzazioni della società civile regionali e locali con sede al di fuori di Bruxelles e a introdurre, in futuro, programmi simili al programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013, che sta riscuotendo grande successo, al fine di aiutare le autorità governative locali e regionali a informare i propri residenti sui loro diritti in quanto cittadini dell'UE;

4. invita le università europee a intraprendere tutte le misure finanziarie che sono nelle loro possibilità al fine di incrementare la percentuale di studenti che partecipano a scambi nell'ambito del programma Erasmus;

5. saluta con favore l'iniziativa della Commissione volta a promuovere la conoscenza delle nuove disposizioni stabilite nella direttiva sulla libera circolazione, inclusa la pubblicazione della Guida alla direttiva, e invita la Commissione a garantire che tali informazioni siano rese ampiamente disponibili alle autorità locali e regionali, in considerazione del fatto che esse rappresentano la prima fonte di informazione per molti cittadini e che la maggior parte dei problemi e delle violazioni dei diritti dei cittadini dell'UE si verifica a livello locale;

6. ritiene che gli apolidi che risiedono permanentemente negli Stati membri si trovino in una posizione singolare nell'Unione europea; esprime preoccupazione per le richieste ingiustificate o non strettamente necessarie imposte loro da alcuni Stati membri per

l'ottenimento della cittadinanza; a tale riguardo invita gli Stati membri in questione a trovare sistematicamente soluzioni eque, basate sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali;

7. ricorda agli Stati membri, alle autorità locali e agli immigrati che tutti i punti dei principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea adottati dal Consiglio[3] devono essere applicati equamente;

8. ricorda agli Stati membri e alle autorità locali che il concetto di cittadinanza dell'UE include il principio di non discriminazione di tutti i cittadini dell'UE, e non solo dei cittadini di un particolare Stato membro; esorta la Commissione ad approfondire la sua analisi della situazione dei migranti intracomunitari e a intraprendere le misure opportune al fine di garantire che essi godano effettivamente dei diritti di cittadini dell'UE;

9. sottolinea che la cittadinanza dell'UE implica doveri oltre che diritti; richiama in particolare l'attenzione sul dovere di osservare le leggi dello Stato in cui il cittadino dell'UE interessato risiede e di rispettare la cultura degli altri individui;

10. sottolinea che i problemi linguistici e le capacità di comunicazione non dovrebbero essere utilizzati come pretesto per negare l'accesso a diritti sociali cui un individuo potrebbe avere titolo in quanto residente di uno Stato membro, incluso il diritto alle prestazioni sociali concesse da un'autorità nazionale o locale;

11. invita la Commissione a indagare sul ruolo e la condotta dei servizi nazionali preposti a tutelare il benessere dei minori al fine di garantire il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra i cittadini dell'UE; sottolinea che un genitore dovrebbe poter parlare ai propri figli nella propria lingua madre e che la nazionalità e la lingua non dovrebbero essere utilizzate come giustificazione per negare ai genitori l'accesso ai figli;

12. rinnova il suo invito agli Stati membri a rispettare il diritto dei cittadini dell'UE di viaggiare all'interno dell'UE con carta d'identità o passaporto nazionale in corso di validità e a non impedire tali spostamenti per ragioni di sicurezza o per altri motivi, in particolare nel settore dei viaggi aerei e marittimi;

13. invita gli Stati membri e le autorità locali ad adottare ulteriori misure volte a facilitare la circolazione dei cittadini dell'UE tra gli Stati membri, con particolare riferimento a questioni pratiche quali il trasferimento dell'immatricolazione dei veicoli, il riconoscimento delle polizze di assicurazione personale o sulla responsabilità civile auto emesse in un altro Stato membro, il trasferimento dei dati medici, la chiarezza delle norme relative al rimborso delle spese mediche e molte altre cose che molto spesso non funzionano correttamente nonostante i tentativi di armonizzazione a livello UE;

14. chiede alla Commissione di mettere a disposizione finanziamenti per formare i funzionari pubblici locali e regionali degli Stati membri che si occupano di immigrazione intracomunitaria nei fondamenti della legislazione CE che si applica nei rispettivi settori, nonché per aiutare le amministrazioni a rispondere alle domande concernenti eventuali

[3] Documento del Consiglio 14615/04 del 19 novembre 2004.

differenze e conflitti tra la legislazione nazionale e quella comunitaria; a tale riguardo plaude alla creazione, da parte della Commissione, della rete per la risoluzione di problemi on line SOLVIT e chiede che venga ulteriormente rafforzata e promossa;

15. ricorda le disposizioni della direttiva sulla libera circolazione che conferiscono ai cittadini dell'UE il diritto di risiedere in un altro Stato membro, a condizione che non gravino sul sistema di assistenza sociale; osserva, tuttavia, che gli Stati membri dovrebbero rispettare le sentenze della CGCE[4] che, ai fini della direttiva, hanno fornito un'interpretazione del significato dell'espressione "risorse economiche sufficienti";

16. invita la Commissione a proporre ulteriori direttive, chiarite e consolidate, volte a migliorare la libera circolazione e altri diritti dei cittadini dell'UE in altri settori, tra cui quelli della mobilità professionale, della portabilità delle pensioni e dei diritti sociali, e del riconoscimento reciproco dei titoli di studio e delle qualifiche professionali;

17. si rammarica per l'esiguo numero di cittadini dell'UE residenti in uno Stato membro diverso dal proprio che si avvalgono del diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni europee o amministrative nel proprio luogo di residenza; sottolinea gli ostacoli di natura pratica che troppo spesso intralciano i potenziali elettori nell'esercizio dei loro diritti; esorta la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a lanciare efficaci campagne di informazione sui diritti elettorali dei cittadini dell'UE e a dispensare consigli pratici su come esercitarli a livello locale;

18. osserva che per i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio esistono notevoli divergenze rispetto ai diritti elettorali esercitabili alle elezioni parlamentari nazionali nei rispettivi paesi di origine; deplora il fatto che in tal modo molti cittadini dell'UE si ritrovano privati di tali diritti sia nel paese di origine sia in quello di adozione; esorta gli Stati membri a collaborare al fine di consentire agli elettori residenti al di fuori del proprio Stato membro di origine di esercitare pienamente i propri diritti elettorali nello Stato membro di residenza, offrendo un adeguato numero di seggi elettorali e facilitando le operazioni di registrazione degli elettori;

19. ricorda che l'articolo 20 del trattato CE riconosce ai cittadini dell'UE il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, e sottolinea l'importanza di una simile disposizione come punto di principio, nella misura in cui è intesa a riconoscere la dimensione esterna della cittadinanza dell'UE;

20. invita gli Stati membri che ancora non avessero provveduto in tal senso, a stampare l'articolo 20 del trattato CE all'interno dei rispettivi passaporti nazionali accanto alle informazioni nazionali, come richiesto dalla relazione Barnier e dalle conclusioni del Consiglio del 15 giugno 2006; invita la Commissione a fornire agli uffici preposti al rilascio dei passaporti di ciascuno Stato membro un opuscolo che illustri i diritti di cui sopra e descriva a caratteri generali le misure che sostengono l'articolo 20 del trattato CE; richiede che l'opuscolo venga distribuito ai cittadini al momento del ritiro del passaporto;

[4] Tra le altre, le cause C-424/98, *Commissione contro Repubblica italiana*, e C-184/99, *Grzelczyk*

21. invita la Commissione e il Consiglio ad adottare ulteriori direttive e misure volte a rafforzare l'*acquis* comunitario nel settore della tutela diplomatica e consolare e a emanare norme legalmente vincolanti per l'attuazione dell'articolo 20 del trattato CE;

22. saluta con favore la presentazione, da parte della Commissione, di un piano d'azione per il periodo 2007-2009 nella sua comunicazione del 5 dicembre 2007 "Per un'efficace tutela consolare nei paesi terzi: il contributo dell'Unione europea" (COM(2007)0767); invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire nell'attuazione delle raccomandazioni del Libro verde della Commissione del 28 novembre 2006 sulla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (COM(2006)0712) e di quelle contenute nella risoluzione del Parlamento dell'11 dicembre 2007[5] sullo stesso argomento;

23. invita l'Unione ad intraprendere ulteriori misure volte a tutelare i suoi cittadini nei paesi terzi, compresa l'adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire che i cittadini dell'UE siano sottoposti alla pena di morte;

24. invita la Commissione a continuare i negoziati sull'esenzione dal visto per i viaggi nei paesi terzi da parte di tutti gli Stati membri e dei cittadini dell'UE; sottolinea l'ingiustizia secondo cui alcuni cittadini dell'UE sono soggetti all'obbligo di visto, mentre altri hanno la possibilità di viaggiare nell'ambito di programmi nazionali di esenzione dall'obbligo di visto;

25. ritiene che il riconoscimento del diritto di petizione come un diritto fondamentale dei cittadini dell'UE imporrebbe, quantomeno, alla Commissione di fornire motivazioni sufficienti per non seguire una raccomandazione del Parlamento;

26. invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare una più stretta collaborazione con la commissione per le petizioni del Parlamento e con il Mediatore europeo al fine di assicurare a ciascun cittadino dell'UE un più efficace esercizio dei propri diritti;

27. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

[5] Testi approvati, P6_TA(2007)0592.